

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3808 del 24/07/2018
Oggetto	Rinnovo della concessione diderivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale da esercitarsi mediante n. 1 pozzo ubicato su terreno censito al catasto del Comune di Calderara di Reno alla ditta TEMIX OLEO SRL (cod. Prat. BO07A0011)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3984 del 24/07/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, “Testo unico delle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- - il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- - il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- - la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3,
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae),
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,

- la Delibera n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)”;
- delibera n. 3/2017 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 65, comma 3, lett. c): modifiche e integrazioni alla “ Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po ”);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1781 del 12/11/2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1927 del 24/11/2015, “Approvazione progetto demanio idrico”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14/12/2015, “Attuazione della Direttiva
- 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”,
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);

- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*", ai sensi dell'art. 18, l.r. 43/2001);

PREMESSO che

- con determinazione regionale n. 5815 del 05/05/2014 è stata rilasciata alla Ditta Oleochimica Italia SRL la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Calderara di Reno (Bo) ad uso industriale fino al 31.12.2015 - Pratica BO07A0011;
- con determinazione regionale n. 15860 del 14/11/2014, è stato assentito alla ditta Temix Oleo SRL (C.F. 12327510157), il cambio di titolarità della concessione sopracitata;
- con domanda PG/2015/0876234 del 16/12/2015, la ditta TEMIX OLEO SRL, c.f. 12327510157, con sede legale a Milano via Piero Portaluppi 17, ha richiesto il rinnovo della concessione suddetta;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo, da cui si evince che la derivazione viene esercitata secondo le seguenti modalità:

- ubicazione del prelievo: Comune di Calderara di Reno, su terreno censito al fg. n. 47, mapp. n. 267;
- il volume massimo annuale derivabile dal pozzo è di 158.000 mc, con una portata massima di 20 l/s; la destinazione della risorsa è a uso industriale;
- il pozzo ha profondità 204 m, diametro 300, realizzato con una colonna realizzata in acciaio bituminato;
- vi sono 4 filtri di captazione di tipo Johnson a filo continuo, con luce di 0,5 mm, posti alle profondità dal piano campagna comprese tra 79 e 102 m; 110 e 116 m; 137 e 155 m; 185 e 191 m;

- il manufatto è equipaggiato da una elettropompa localizzata alla profondità di 71 m di tipo sommersa di 50 cv di potenza con portata massima di 20 l/s e prevalenza 50-129 m;

DATO ATTO che:

- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza della concessione originale;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- il canone per l'anno 2018 è quantificato in 2.088,24 euro;
- per la concessione in corso di rinnovo sono stati già acquisiti i pareri dell'Autorità di Bacino del Fiume Reno e della Provincia di Bologna ai sensi del RR. 41/2001 durante l'iter che ha condotto al rilascio della determina di concessione;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- la durata massima delle piccole derivazioni concesse a singoli utenti è pari a 10 anni, ai sensi della D.G.R. 787/2014;
- in base alla sezione stratigrafica dei terreni interessati dal manufatto presente agli atti e alle informazioni derivanti dal quadro conoscitivo ambientale regionale implementato nei sistemi informativi territoriali ad uso di ARPAE, i corpi idrici sotterranei interessati dalla Derivazione in esame sono:
 - Conoide Reno-Lavino - confinato superiore (Codice: 0442ER-DQ2-CCS), caratterizzato da uno stato quantitativo "Buono" e da un obiettivo da raggiungere al 2027 di stato quantitativo "buono" ai sensi del piano di Gestione vigente

- Conoide Reno-Lavino - confinato inferiore (Codice: 2442ER-DQ2-CCI) caratterizzato da uno stato quantitativo “scarso” e un da obbiettivo da raggiungere al 2027 di stato quantitativo “buono” ai sensi del piano di Gestione vigente
- il relativo piano di Gestione individua lo stato quantitativo, chimico ed ecologico, le condizioni inerenti al rischio quantitativo, nonché le pressioni e gli impatti esistenti sui corpi idrici interessati dal prelievo e contestualmente indica le misura da porre in essere per la riduzione delle pressioni e degli impatti che caratterizzano gli stessi corpi idrici;

VERIFICATO che:

- il concessionario ha ottemperato agli obblighi e condizioni indicati nella determina di concessione nonché nel relativo disciplinare ed in particolare ha provveduto ad installare idonei sistemi di misura dei prelievi ed ha avviato un sistema di monitoraggio dei livelli piezometrici di falda;
- nel disciplinare allegato alla concessione originale, determinazione regionale n. 5815 del 5/5/2014 era previsto tra gli obblighi la realizzazione di un pozzo mono falda al verificarsi di condizioni di sostituzione del manufatto esistente per rottura o inefficienza;
- le attività svolte dal concessionario, in base alla documentazione fornita dall’utente nel 2013 e nel 2018, indicano l’adozione di tutte le possibili soluzioni tecnologiche di risparmio, riuso e riciclo della risorsa idrica, finalizzate alla riduzione dei consumi e la riduzione dei consumi che si attestato a circa 96.000 mc/a, quantitativo minore del volume massimo assentito pari a circa 158.000 mc/a;
- i gradienti di subsidenza sono rimasti pressoché invariati rispetto a quanto descritto nella documentazione acquisita agli atti nel 2013 durante l’iter che ha condotto al rilascio della concessione originale,

- i gradienti di piezometria dei livelli di falda sono rimasti pressoché invariati rispetto a quanto descritto nella documentazione acquisita agli atti nel 2013 durante l’iter **che** ha condotto al rilascio della concessione originale;
- in base a quanto riportato all’allegato 2 della delibera 3/2017 dell’Autorità di Bacino distrettuale del Po:
 - il prelievo in oggetto ha un impatto moderato in quanto compreso tra 2 e 50 l/s e ricadente in zona di ricarica da fonte appennica;
 - il corpo idrico confinato superiore e il corpo idrico confinato inferiore interessati dalla derivazione sono caratterizzati rispettivamente dallo stato quantitativo “Buono” e “scarso”,
 - il gradiente piezometrico, l’andamento della soggiacenza e della subsidenza nell’area su cui insiste il prelievo ad uso industriale in base al quadro conoscitivo ambientale regionale implementato nei sistemi informativi territoriali ad uso di ARPAE descrivono uno stato di “criticità elevata”, indice della tendenza in atto dello stato quantitativo nel corpo idrico;
 - l’applicazione del metodo ERA mostra la compatibilità della Derivazione con il Piano di Gestione solo se afferente al corpo idrico confinato superiore, con prescrizioni e subordinate ai risultati del monitoraggio della falda;
 - l’applicazione del metodo ERA mostra l’incompatibilità del prelievo dal corpo idrico confinato inferiore, in quanto lo stato quantitativo dello stesso è classificato come “scarso” mentre l’obiettivo prefissato dal piano di gestione è “Buono al 2027” ed non è quindi possibile subordinare il rinnovo all’applicazione della deroga ambientale prevista dall’art. 4.5 della DQA;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 15.12.2015, la somma pari a euro 87,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 28.03.2018, la somma pari a euro 2.088,24, relativa al canone dovuto per l’anno 2018 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;

- ha versato, in data 21.06.2018, la somma pari a euro 45,24, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, pari ad euro 2043,00, per un totale di € 2.088,24 a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

VALUTATO che:

- le attività già svolte dal concessionario, volte al risparmio, al riuso e al riciclo della risorsa idrica, e finalizzate alla riduzione dei consumi, debbano essere continuate;
- il concessionario debba entro il 31.01.2019 presentare una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato in cui vengano fornite valutazioni sulla possibilità di ridurre i quantitativi idrici in termini di volume e portata in base al proprio fabbisogno idrico in riferimento soprattutto ai dati del monitoraggio volumetrico nel periodo 2014-2018;
- date le caratteristiche del prelievo, sia ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa, solo se il prelievo sia afferente al corpo idrico confinato superiore,
- le attività di monitoraggio dei livelli piezometrici all'interno dei pozzi e dei volumi idrici prelevati debbano essere continuate sino al termine della concessione secondo modalità descritte nel disciplinare di concessione allegato al presente atto;
- in ottemperanza degli obiettivi da raggiungere previsti dal PdG, al fine di tutelare lo stato quantitativo del corpo idrico confinato inferiore occorre che lo stesso non sia più interessato dalla derivazione in oggetto e che in tal senso non si possa più attendere il verificarsi di condizioni di rottura o inefficienza del manufatto,
- entro il 30.06.2019 dovrà cessare qualsiasi prelievo al di sotto dei filtri localizzati ad una profondità tale da intercettare il corpo idrico sotterraneo confinato inferiore. E' ammessa proroga motivata su istanza del Concessionario, che questa Agenzia dovrà accogliere per aver efficacia.
- entro il 31.12.2018 il concessionario dovrà presentare una adeguata relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato in cui venga valutata la possibilità di provvedere

all'installazione di tamponamenti e dispositivi localizzati al fine di evitare il prelievo dal corpo idrico sotterraneo confinato inferiore e/o proporre soluzioni tecniche in merito alle modalità di prelievo e pompaggio che assicurino l'esclusione del prelievo dall'acquifero confinato inferiore; potrà inoltre essere valutata la possibilità di perforazione di nuovo pozzo in area limitrofa a profondità adeguata allo specifico contesto idrogeologico, attuabile previa istanza di variante ai sensi dell'art. 31 del RR.41/2001;

- in riferimento allo scarico delle acque ad uso industriale, qualora il regime autorizzativo imposto dagli enti competenti prevedesse obblighi in tale materia, il concessionario è tenuto a rispettare tali eventuali condizioni ed in particolare è tenuto all'attuazione delle eventuali misure di risparmio idrico nonché al rispetto delle eventuali prescrizioni con riferimento allo stato qualitativo della risorsa, pena la sospensione della concessione;

PRESO ATTO CHE

- è stato predisposto il relativo disciplinare di concessione allegato alla presente determina, da considerare parte integrante della stessa;
- tale disciplinare è stato trasmesso per accettazione al richiedente
- il richiedente ha provveduto a restituirlo ad ARPAE datato e firmato per accettazione in data 24/07/2018;
- **RITENUTO** sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2027, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto parte integrante della presente determinazione:

- di assentire alla ditta TEMIX OLEO SRL, c.f. 12327510157 il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale da esercitarsi mediante n. 1 pozzo ubicato su terreno censito al catasto del Comune di Calderara di Reno, su terreno

censito al fg. n. 47, mapp. n. 267, per un volume d'acqua pari a 158.000,00 mc/annui (cod. BO07A0011);

1. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2027;
2. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto;
3. di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2018 per uso industriale della risorsa idrica è pari a euro 2.088,24;
4. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
5. di dare inoltre atto che:
 - l'importo versato ad integrazione del deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
 - l'importo versato per il canone 2018 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
6. di dare inoltre atto che:

- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo ai sensi del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
7. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
 9. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
 10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
 11. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
 12. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale da esercitarsi mediante n. 1 pozzo ubicato su terreno censito al catasto del : Comune di Calderara di Reno, su terreno censito al fg. n. 47, mapp. n. 267, per un volume d'acqua pari a 158.000,00 mc/annui (cod. BO07A0011) rilasciata alla Ditta TEMIX OLEO SRL, c.f. 12327510157.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA ED INDIVIDUAZIONE

DEGLI ACQUIFERI

1. Il prelievo avviene mediante n. 1 pozzo ubicato in Comune di Calderara di Reno, su terreno censito al fg. n. 47, mapp. n. 267 nel punto di coordinate UTM-RER X=681682 Y=935876.
2. il pozzo attuale è profondo 204 m ed è costituito da una colonna di captazione in acciaio bituminato, di diametro 300 mm. Attualmente la colonna ha 4 filtri di captazione di tipo Johnson a filo continuo, con luce di 0,5 mm, posti alle profondità dal piano campagna comprese tra 79 e 102 m; 110 e 116 m; 137 e 155 m; 185 e 191 m.
3. Attualmente all'interno del pozzo è inserita alla profondità di 71 m un elettropompa sommersa di 50 cv di potenza, con portata massima di 20 l/s e prevalenza 50-129 m.
4. In base alle informazioni derivanti dal quadro conoscitivo ambientale regionale implementato nei sistemi informativi territoriali ad uso di ARPAE, i corpi idrici sotterranei interessati dalla Derivazione in esame sono:
 - Conoide Reno-Lavino - confinato superiore (Codice: 0442ER-DQ2-CCS), caratterizzato da uno stato quantitativo "Buono" e un obiettivo da raggiungere al 2027 di stato quantitativo "buono" ai sensi del piano di Gestione vigente
 - Conoide Reno-Lavino - confinato inferiore (Codice: 2442ER-DQ2-CCI) caratterizzato da

uno stato quantitativo “scarso” e da un obiettivo da raggiungere al 2027 di stato quantitativo “buono” ai sensi del piano di Gestione vigente.

**ARTICOLO 2- ATTIVITA' DA COMPIERE A CARICO DEL CONCESSIONARIO IN MERITO ALLO
SFRUTTAMENTO E ALLA TUTELA DEL CORPO IDRICO CONFINATO INFERIORE**

1. Entro il 30.06.2019 dovrà cessare qualsiasi prelievo al di sotto dei filtri localizzati ad una profondità tale da intercettare il corpo idrico sotterraneo confinato inferiore. E' ammessa proroga motivata su istanza del Concessionario, che questa Agenzia dovrà accogliere per aver efficacia.
2. Entro il 31.12.2018 il concessionario dovrà presentare una adeguata relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato in cui venga valutata la possibilità di provvedere all'installazione di tamponamenti e dispositivi localizzati al fine di evitare il prelievo dal corpo idrico sotterraneo confinato inferiore e/o proporre soluzioni tecniche in merito alle modalità di prelievo e pompaggio che assicurino l'esclusione del prelievo dall'acquifero confinato inferiore; potrà inoltre essere valutata la possibilità di perforazione di nuovo pozzo in area limitrofa a profondità adeguata allo specifico contesto idrogeologico, attuabile previa istanza di variante ai sensi dell'art. 31 del RR.41/2001.

**ARTICOLO 3 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO E ATTIVITA' DA
COMPIERE A CARICO DEL CONCESSIONARIO IN MERITO AI PRELIEVI**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale. Il prelievo massimo derivabile è di 158.000 mc/anno. La portata massima è pari a l/s 20.
2. Entro il 31.01.2019 il concessionario dovrà presentare presso il servizio competente una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato in cui vengano fornite valutazioni sulla possibilità di ridurre i quantitativi idrici in termini di volume e portata in base al proprio fabbisogno idrico in riferimento soprattutto ai dati del monitoraggio volumetrico nel periodo 2014-2018.

**ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI A CUI E' ASSOGGETTATA LA
CONCESSIONE**

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento il dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata, installato ai sensi dell'art. 95, d.lgs. n. 152/2006. I risultati delle misurazioni rilevate devono essere trasmesse, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio, all'Autorità di Bacino distrettuale del Po e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Monitoraggio** - Il concessionario dovrà mantenere il sistema di monitoraggio dei livelli piezometrici per tutta la durata della concessione. I dati relativi ai volumi di prelievo effettuati ogni mese ed alle variazioni piezometriche in continuo, dovranno essere trasmessi al ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio entro il mese di gennaio di ogni anno, con relative elaborazioni e rappresentazioni (ad esempio diagrammi dati misurati/tempo), in formato digitale sia editabile sia non editabile.
3. **Verifiche di compatibilità** – Tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027. La mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone. In particolare la quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, potranno essere modificate o revocate per perseguire obiettivi di tutela quantitativa e qualitativa della risorsa e del piano di gestione distrettuale e del contenimento del fenomeno della subsidenza.
4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui

indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

5. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell’opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l’interesse pubblico generale.
6. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d’uso dell’acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l’hanno determinata, affinché l’Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d’uso dell’acqua senza il preventivo assenso dell’Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
7. **sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l’Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l’inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l’utilizzo.
8. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
9. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all’Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.
10. **Cessazione dell’utenza** – In caso di cessazione dell’utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all’Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell’acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente. Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

11. Altri obblighi - In riferimento allo scarico delle acque ad uso industriale, qualora il regime autorizzativo imposto dagli enti competenti prevedesse obblighi in tale materia, il concessionario è tenuto a rispettare tali eventuali condizioni ed in particolare è tenuto all'attuazione delle eventuali misure di risparmio idrico nonché al rispetto delle eventuali prescrizioni con riferimento allo stato qualitativo della risorsa, pena la sospensione della concessione.

ARTICOLO 5 - DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2027.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 7- CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. Fermo quanto previsto al punto 1. l'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.